

Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2012.

Art. 183

(Modifiche all'articolo 8 della legge regionale 15/2007)

1. All'articolo 8 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 15 (Misure urgenti in tema di contenimento dell'inquinamento luminoso, per il risparmio energetico nelle illuminazioni per esterni e per la tutela dell'ambiente e dell'attività svolta dagli osservatori astronomici), sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera a) del comma 2 dopo le parole <<a 90° e oltre>> sono aggiunte le seguenti: <<, con un rendimento di almeno il 55 per cento>>;

b) alla lettera b) del comma 2 dopo le parole <<e dell'applicazione>> sono aggiunte le seguenti: <<e una temperatura di colore massima pari a 3300 K>>;

c) la lettera c) del comma 2 è sostituita dalla seguente:

<<c) realizzati in modo che le superfici illuminate non superino il livello minimo di luminanza media mantenuta o di illuminamento medio mantenuto previsto dalla CEN/TR 13201-1, o, in assenza di norme di sicurezza specifiche, non superino 1 cd/mq; i valori minimi di sicurezza possono venire superati con una tolleranza del 15 per cento;>>;

d) la lettera f bis) del comma 4 è abrogata;

e) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

<<4 bis. In relazione agli impianti di illuminazione inseriti in ambiti di elevato pregio storico, culturale e architettonico, di cui all'abrogata lettera f bis) del comma 4, sono fatti salvi e, conseguentemente, non necessitano di intervento alcuno di adeguamento alla normativa:

a) i progetti già approvati;

b) i progetti in fase di esecuzione;

c) gli impianti già realizzati.>>;

f) al comma 6 le parole <<superi il valore di 0,5>> sono sostituite dalle seguenti: <<sia inferiore al valore di 0,5>>;

g) la lettera b) del comma 12 è sostituita dalla seguente:

<<b) impiegare, a parità di luminanza, apparecchi che conseguano impegni ridotti di potenza elettrica, condizioni massime di interasse dei punti luce e che minimizzino costi e interventi di manutenzione. In particolare, i nuovi impianti di illuminazione stradali tradizionali, fatta salva la prescrizione dell'impiego di lampade con la minore potenza installata in relazione al tipo di strada e alla sua categoria illuminotecnica, devono garantire un rapporto fra interdistanza e altezza delle sorgenti luminose non inferiore al valore di 3,7; sono consentite soluzioni alternative solo in presenza di ostacoli, fisici o arborei, o in quanto funzionali alla certificata e documentata migliore efficienza generale dell'impianto; soluzioni con apparecchi lungo entrambi i lati della strada sono consentite nei casi in cui il rapporto tra interdistanza e altezza delle sorgenti luminose sullo stesso lato risulti superiore al valore di 5; le prescrizioni sul rapporto minimo tra interdistanza e altezza delle sorgenti luminose, non si applicano alle aree adibite a parcheggio veicolare; tali prescrizioni non si applicano, altresì, a incroci e rotatorie fino a una distanza di cinquanta metri dal centro di esse;>>;

h) alla lettera c) del comma 12 le parole <<dalle normative tecniche e di sicurezza in vigore>> sono sostituite dalle seguenti: <<dalla CEN/TR 13201-1>>.